

TI_GERICHTE 38.2020.52 vom 28. Juli 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-07-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2020.52_d20200728

FR: TI_GERICHTE 38.2020.52 du 28 juillet 2020

IT: TI_GERICHTE 38.2020.52 del 28 luglio 2020

Regeste

La domanda d'indennità per intemperie è tardiva poiché oltre termine di 3 mesi dalla scadenza del periodo di conteggio. La ditta è inoltre stata informata in merito. Nessuna modifica legge o ordinanza a causa della pandemia Covid-19: stop attività operativa per lockdown non impediva invio tempestivo

Erwägungen

E. 1

LADI, il termine per fare valere il diritto a indennità per intemperie decorre dal primo giorno dopo la fine del periodo di conteggio e non da un'eventuale decisione futura della Sezione del lavoro successiva a tale momento (cfr. STCA 38.2006.67 del 23 novembre 2006). Inoltre, come menzionato in precedenza, l'Alta Corte ha già avuto modo di giudicare in un caso simile che non può essere ritenuto scusabile il ritardato annuncio da parte di un'impiegata della ditta che, prima di inoltrare la sua domanda entro i termini previsti dalla legge, preferiva vedere risolte le questioni relative a precedenti conteggi, ritenuti non corretti dall'amministrazione (cfr. STF del 2 dicembre 1992, pubblicata in DLA 1993/1994, pag. 19 ss.). Per inciso, va rilevato che questo Tribunale, in un caso inerente al 1 a domanda di indennità di disoccupazione, ha rammentato che secondo la giurisprudenza federale - applicabile per analogia alle richieste di indennità per intemperie - il termine di tre mesi per l'esercizio del diritto all'indennità per disoccupazione inizia a decorrere dalla fine di ogni periodo di controllo a cui il diritto si riferisce, anche nel caso in cui sia pendente una procedura di ricorso (cfr. STCA 38.2012.66 del 4 novembre 2013, consid. 2.6) e che in modo analogo, una procedura di ricorso in atto contro il diniego di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione in linea di principio non svincola un assicurato dall'obbligo di ossequiare le prescrizioni di controllo, come, segnatamente, partecipare ai colloqui, provare sufficienti ricerche di un lavoro adeguato (cfr. STCA 38.2012.66 del 4 novembre 2013, consid. 2.6). Dalla relativa ignoranza della legge non è consentito dedurre alcunché a proprio favore, a meno che siano adempiute le condizioni per tutelare la buona fede di un assicurato non solo nel caso di un'informazione errata da parte dell'autorità, ma anche qualora sia violato il dovere di informazione della stessa (cfr. STF C 7/03 del 31 agosto 2004 consid. 3.2., pubblicata in DLA 2005 N.11 pag. 135). Ciò vale a maggior ragione nella presente fattispecie, nella quale, con decisione del 7 marzo 2013, la Sezione del lavoro di Bellinzona ha reso attenta la ricorrente che "il diritto all'indennità per intemperie va fatto valere entro 3 mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio presso la cassa di disoccupazione designata. L'inosservanza del termine impartito per l'esercizio del diritto all'indennità determina l'estinzione del diritto. Una procedura di opposizione o di ricorso contro la presente decisione non comporta la sospensione di tale termine." (cfr. doc. 2 a pag. 2). Comunque sia, nel caso in esame la decisione della Sezione del lavoro di

Bellinzona riguardante la richiesta d'indennizzo per il secondo cantiere "_____” è stata notificata alla ditta RI 1 alla fine del mese di marzo 2013 (doc. 4). Quindi, se non avesse commesso l'errore nell'amministrazione aziendale ovvero quello di archiviare entrambe le pratiche d'indennizzo per il mese di febbraio 2013, la ricorrente avrebbe avuto tempo a sufficienza (fino al 31 maggio 2013) per rivendicare l'indennità per il primo cantiere. Alla luce di quanto appena esposto, non essendo giustificabile il ritardo nell'invio alla Cassa dei documenti necessari, in applicazione dell'art. 48 cpv. 3 LADI, il diritto della ricorrente a ottenere l'indennità per intemperie per il mese di febbraio 2013 è estinto. La decisione su opposizione impugnata va pertanto confermata. (...)" In un'altra sentenza 38.2020.20 del 22 giugno 2020, a proposito di un'assicurata che aveva fatto valere tardivamente il diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. art. 20 cpv. 3 LADI: "il diritto si estingue se non è fatto valere entro tre mesi dalla fine del periodo di controllo cui si riferisce"), il TCA ha rilevato: " (...) La necessità di rispettare il termine di tre mesi doveva essere nota all'assicurata se solo avesse letto attentamente i formulari IPA da lei consegnati per i mesi di maggio e giugno 2019. In applicazione del suo obbligo di collaborare (cfr. art. 28 cpv.1 e 29 cpv.1 LPGa e STF 8C_85/2011 consid. 5.3 del 10 maggio 2011) stava dunque all'assicurata segnalare all'amministrazione il cambiamento di indirizzo (cfr. STF 8C_483/2019 del 25 settembre 2019 e STF 8C_216/2020 del 29 aprile 2020) vista la sua partenza per l'estero a metà luglio e comunque organizzarsi in modo tale, personalmente o incaricando un'altra persona, da poter consegnare tempestivamente il formulario (o fornire tutte le indicazioni necessarie) entro il 31 ottobre 2019. In tale contesto, il TCA segnala che l'Audit Letter 2020/1 della SECO del maggio 2020 a pag. 7 ricorda del resto quanto segue: "Il diritto all'indennità viene fatto valere presentando il modulo «Indicazioni della persona assicurata per il mese di ...» (IPA). Se la persona assicurata non consegna l'IPA ma la cassa deve presumere l'esercizio del diritto all'indennità per un periodo di controllo sulla base di altri documenti inviati (ad es. mail dell'assicurato che indichi l'esercizio del diritto da parte sua, attestato di guadagno intermedio o attestato di partecipazione a un PML), il termine si considera rispettato. In questo caso la cassa deve richiedere il modulo «Indicazioni della persona assicurata» e gli altri documenti necessari entro un determinato termine. (...)" In simili condizioni, ritenuto pure che la legge non prevede nessun avvertimento preventivo (cfr. consid. 2.2), la decisione su opposizione del 9 marzo 2020 con la quale è stato negato a RI 1 il diritto alle indennità maturate nei primi tredici giorni del mese di luglio 2019 deve essere confermata. (...)" 2.5. Nella presente fattispecie, la ditta RI 1 ha inviato alla Cassa i documenti necessari all'indennità per intemperie per il mese di gennaio 2020 soltanto in data 27 luglio 2020 (cfr. doc. 6, doc. 7: Domanda datata 19 luglio 2020, doc. 8: Rapporto sulle ore perse), dieci giorni dopo che, con decisione su opposizione del 17 luglio 2020 (cfr. doc. 5), la Sezione del lavoro aveva parzialmente accolto l'opposizione inoltrata dalla ditta contro la decisione del 12 febbraio 2020 con la quale l'amministrazione aveva sollevato parziale opposizione (cfr. doc. 2) sull'Annuncio della perdita di lavoro dovuta a intemperie del 28 gennaio 2020 (cfr. doc. 1). Su quest'ultimo formulario inviato dalla ricorrente alla Sezione del lavoro figura esplicitamente l'indicazione secondo cui "il diritto all'indennità per intemperie va fatto valere entro 3 mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio presso la cassa di disoccupazione designata". Anche alla fine della decisione del 12 febbraio 2020 della Sezione del lavoro, tra i "richiami importanti riguardo all'indennità per intemperie" è stato indicato che: " (...) - il diritto all'indennità per intemperie va fatto valere entro 3 mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio presso la cassa di disoccupazione designata. L'inosservanza del termine impartito per l'esercizio del diritto all'indennità

determina l'estinzione del diritto. Una procedura di opposizione o di ricorso contro la presente decisione non comporta la sospensione di tale termine. (...)” (Doc. 2) La domanda di indennità per intemperie, per il mese di gennaio 2020, del 27 luglio 2020 è dunque tardiva, in quanto inoltrata dopo la scadenza del termine di 3 mesi, fissato al 30 aprile 2020. Secondo questo Tribunale, richiamata la costante giurisprudenza federale e cantonale riprodotta al considerando precedente (cfr. consid.2.2), non esistono in concreto validi motivi a giustificare l'annuncio tardivo. In particolare, il fatto di attendere la decisione della Sezione del lavoro prima di inoltrare la domanda alla Cassa non viene considerata una giustificazione sufficiente, per i motivi già esposti in precedenza. Per quel che riguarda la difficile situazione provocata dalla pandemia COVID-19, su questo specifico punto del rispetto dei termini per fare valere il diritto all'indennità per intemperie, non vi è stata nessuna modifica della legge o dell'ordinanza (cfr., al riguardo, l'Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione del 20 marzo 2020 [RU 2020 877] e le successive modifiche; STF 8C_579/2020 del 6 novembre 2020, consid. 5). D'altra parte, la cessazione dell'attività operativa durante parte del mese di marzo e di aprile 2020 non avrebbe impedito alla ditta di inviare tempestivamente (e cioè entro il 30 aprile 2020) l'annuncio alla Cassa, riservandosi eventualmente di completarlo successivamente. La decisione su opposizione del 9 settembre 2020 deve dunque essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.